

Avv. Stefano Briotti

Cell. 349 63 56 593

Avv. Antonella Puoti

Cell. 348 33 27 511

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE

ATTO DI CITAZIONE

§

La **AMATO COSTRUZIONI s.r.l.** (p.i. 02236990814) con sede in Alcamo (TP) SS. n.113 Km. 322+800 Contrada Molinello Battiato, in persona dell'Amm.ne unico e legale rappresentante Andrea Amato (c.f. MTANDR59R09A176S), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Stefano Briotti (c.f. BRTSFN61A26H5101Z), e Antonella Puoti del Foro di Roma (c.f. PTUNNL62S47H501W), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma alla Via Carlo Mirabello n.26, giusta procura stesa su foglio separato da intendersi in calce al presente atto.

I suddetti legali dichiarano di volere ricevere ogni comunicazione e/o notificazione alle seguenti PEC: stefanobriotti@ordineavvocatiroma.org antonellapuoti@ordineavvocatiroma.org, che costituiscono domicilio digitale, e/o al fax n. 068841470.

PREMESSA

- 1) Il contenzioso oggetto di causa trae origine dalle vicende relative all'appalto per la manutenzione della condotta fognaria nel tratto da C.da Baglio all'impianto di depurazione nel territorio del Comune di Cerda (PA) (all.1 bando e disciplinare di gara/lettera di invito del 10.12.2020).
- 2) La Committente si determinava ad eseguire i prefati lavori stante "la necessità di intervenire con urgenza nella condotta esterna di Contrada Baglio che si dirama fino ad arrivare all'impianto di depurazione [;] da un sopralluogo

- effettuato si sono riscontrati tratti in frana, otturazioni e in particolare il pozzetto di salto si è capovolto e rotto [.] pertanto necessita urgentemente effettuare la manutenzione che necessita [sic] al fine di garantire la normale funzionalità della condotta che trasporta le acque nere all'impianto di depurazione (all. 5 - Relazione).
- 3) L'appalto è indicato CIG 84977358c1 - CUP J95B20000030004 - Categoria prevalente (100%) di opere generali "OG6 - acquedotti, Gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione"-Classe 1.
- 4) Il progetto esecutivo dei lavori è stato redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione competente ed approvato con Deliberazione di G.M. n. 98 in data 26.10.2020;
- 5) Ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. b), 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto, per l'importo di € 26.404,20 rientrante tra quelli "sotto soglia", era soggetto a procedura per affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ed aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale basse.
- 6) L'appalto "a misura", veniva quindi affidato alla Amato Costruzioni s.r.l. (da ora inanzi IMPRESSA) con il contratto stipulato in data 5 maggio 2021 rep. N.16/21, per un importo di € 16.823,48, al netto della percentuale di ribasso del 20,50% (all. 2 e 3 -Lettera di affidamento e Contratto).
- 7) La durata dei lavori era prevista contrattualmente in 45 giorni decorrenti dalla data di consegna degli stessi.
- 8) Ai sensi dell'art. 18 del CSA (all. 4) il pagamento delle opere era da pagarsi in

unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2002 (V. Lettera invito art. 2.3 – all.1).

- 9) In data 30 giugno 2021, giusto relativo verbale (all. 6 – verbale) erano consegnati i lavori, ovvero l'area di intervento, all'impresa esecutrice.
- 10) Con successivo verbale del 02 luglio 2021 - nel quale si dava atto delle problematiche insorte nel corso della realizzazione delle opere, a seguito dell'apertura del fronte degli scavi ed a causa della presenza di una conduttura non indicata in progetto per il dislivello delle acque piovane - veniva ordinata all'Impresa la sospensione della esecuzione del contratto e, per l'effetto, disposta la interruzione dei lavori affinché la SA potesse in essere nel tempo strettamente necessario, quanto di competenza affinché l'Appaltatrice Amato Costruzioni potesse procedere con il *completamento delle opere della rete fognaria a dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte* (all. 7 – verbale di sospensione dei lavori).
- 11) Trascorsi pochi mesi dalla sospensione dei lavori, a seguito di sollecito dell'Impresa del 3 settembre 2021 (all.8 - nota PEC), il RUP Geom. Chiappone, con nota del 20 settembre 2021 comunicava che, essendo "stati definiti i lavori di sistemazione condotta acque bianche concordate con il Direttore dei Lavori", si sarebbe potuto dar corso nuovamente alle opere; (all.9 - nota del RUP 20 settembre 2021).
- 12) In data 27 settembre veniva quindi redatto verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto con riserva dall'Appaltatrice Amato Costruzioni in ragione del protratto periodo di sospensione dei lavori con richiesta di ristoro dei maggiori

oneri derivati all'Impresa per il fermo del cantiere, come ivi elencati, quantificati a quella data in € 1.980.00, salvo ogni ulteriore aggiornamento e specifica (all. 10 - verb. Di sospensione con riserva).

13) L'Impresa ultimava i lavori in data 20 ottobre 2021, quindi nel rispetto dei

termini contrattuali, così come prorogati a seguito della sospensione dei lavori.

14) In data 21 febbraio 2022, la Amato Costruzioni S.r.l., rimasto inascoltato ogni

suo sollecito verbale indirizzato al RUP ed al DL, inviava, a mezzo PEC, atto di

diffida con il quale, rilevato che erano trascorsi ben 4 mesi dalla ultimazione

dei lavori avvenuta in data 20.10.2021, invitava la Stazione Appaltante a

provvedere immediatamente alla predisposizione della contabilità delle opere

realizzate ed al loro pagamento (all. 11);

15) Seguivano numerose ulteriori comunicazioni (diffida del 21.03.2022,

20.04.2022, 21.04.2022, 02.05.2022) con le quali l'Impresa invocava da

parte della S.A. il rispetto degli obblighi assunti in contratto di appalto, primo

tra tutti quello del pagamento del dovuto, previa emissione dello Stato di

Avanzamento dei Lavori (all. 12):

16) Con nota del 20.05.2022 la Amato Costruzioni, con riferimento all'appalto de

quo, dichiarava formalmente alla S.A. di "volersi avvalere dei benefici

compensativi previsti dalla emanata e/o emananda normativa dettata in

materia di contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali ed

imprevedibili dei prezzi dei materiali al fine del loro adeguamento e revisione,

anche in deroga all'art. 106 Codice degli Appalti - o comunque in base al

disposto dell'art. 1664 C.C." (all. 16)

- 17) In data 9 giugno 2022, finalmente, la Stazione Appaltante, a mezzo PEC, trasmetteva all'Impresa il Primo S.A.L., denominato PERIZIA, per l'importo di € 17.480,56, con relativo computo metrico.
- 18) In data 22.06.2022, l'Impresa sottoscriveva il Primo SAL apponendo le proprie riserve, (V.all.13) con cui contestava alla S.A:
- di non aver proceduto alla contabilizzazione di alcune lavorazioni, invece regolarmente eseguite, quali:
 - Voce 13.7.2.9. fornitura tub. PVC ml. 20,00 + 26,00 x €/ml.99,83 = €4.592,00
 - NP nolo di escavatore € 50,00 x ore 8 = € 400,00
 - Voce 13.9.7.6 Fornitura e posa in opera di un pozzetto € 2.087,42
 - NP 2 Pulizia di un pozzetto € 100,00
 - ✳ Tot. € 7.179,60
 - Il danno da ritardato pagamento dei lavori quantificato alla data del 09.06.2022 in € 703,14;
 - I maggior costi della manodopera dovuti al ritardo nella approvazione della perizia pari ad € 4.363,86
 - Le maggiori spese per ammortamento indicate in € 3.636,56
- Il tutto come dettagliato in riserve apposte in calce al SAL n. 1 del 09.06.2022.
- 19) Con missiva del 25.06.2022, la Amato Costruzioni, facendo seguito alla sua precedente dichiarazione del 22.05.2022, trasmetteva alla S.A, il registro di contabilità BIS allo scopo di consentire alla Committente Amministrazione di

emettere il certificato di pagamento aggiornato con i nuovi prezzi.

20) Infine, nell'inerzia della Committente, che tuttora perdura, la Arnato Costruzioni in data 1 agosto 2022 (all.18), attraverso il proprio legale, affidava la S.A. a: Emettere il Conto finale; corrispondere il saldo lavori oltre interessi; dare contezza della perizia di variante preannunciata; procedere con la collaudazione delle opere, le quali peraltro risultano già in uso; definire le riserve iscritte in contabilità; consegnare il CFL, già sollecitato in data 21 marzo u.s.

21) La Committente, tuttavia, restava del tutto silente, obbligando l'Impresa, tramite PFC del 18.10.2022 indirizzata al D.L., al RUP ed al Comune di Cerda, a diffidare il Direttore dei Lavori Geom. Minnici, a voler procedere immediatamente alla convocazione dei soggetti interessati, tra cui l'Impresa medesima, presso il luogo dei lavori, in Contrada Baglio, per la constatazione, in contraddittorio, dello stato delle opere e la certificazione della loro ultimazione. Al contempo, avvisava che, in difetto, il giorno 07.11.2022, alle ore 11, la Arnato Costruzioni S.r.l., nella persona del suo rappresentante legale o persona da lui delegata, si sarebbe fatta trovare presso l'area dei lavori in Contrada Baglio a disposizione della D.L. e del RUP, pure avvertendo che la mancata comparizione nel luogo, giorno ed ora sopra indicati sarebbe stata da intendersi quale ingiustificato rifiuto alla constatazione dei lavori ed alla connessa verbalizzare della loro ultimazione, con ogni conseguente aggravio di responsabilità, derivante dalla carenza o dal ritardo: nella emissione del Conto finale; nella corresponsione del saldo lavori; nella formalizzazione della

perizia di variante; nella collaudazione delle opere; nella definizione delle riserve iscritte in contabilità; nella consegna del Certificato Esecuzione Lavori (all. 19).

22) La Committente, *more solito*, non offriva a detta missiva neppure un riscontro di cortesia, non presentandosi e non dando alcuna giustificazione dell'assenza (all.20).

CONSIDERATO CHE

- A) Le opere oggetto di appalto e quelle suppletive, connotate dal carattere di indispensabilità ed in ogni caso ordinate ex art. 15 CSA sia dal DL che dal RUP, sono state ultimate in data 20 ottobre 2021.
- B) Le opere eseguite sono in uso fin dall'epoca della loro ultimazione.
- C) La Committente senza alcun motivo ha omesso di dare riscontro alle numerose diffide e solleciti, indicate in premessa, adottando un comportamento omissivo, in spregio agli obblighi pattizi ed in patente violazione del generale principio di leale collaborazione e buona fede che dovrebbe connotare la condotta delle parti nella esecuzione del contratto.
- D) In data 18 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto, è scaduto anche il termine di 90 giorni entro il quale la Committente avrebbe dovuto emettere il Conto Finale, perdurando ad oggi, trascorsi quasi 2 anni da allora, il suo inadempimento.
- E) Neppure, nel termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori previsto dall'art. 21 del capitolato Speciale di Appalto, è stato emesso il certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione. In merito a tale incumbente si

osserva che il Tribunale di Roma, sezione XVI, con sentenza n. 13171/2020 ha avuto modo di affermare che nel contratto di appalto di opere pubbliche, nel quadro dell'esecuzione di buona fede del contratto, dal cui inadempimento deriva il diritto dell'appaltatore al pagamento delle ritenute a titolo d'acconto e di garanzia, alla restituzione della cauzione definitiva, con estinzione delle garanzie fidejussorie prestate, nonché al risarcimento dei danni per le maggiori spese di custodia e di manutenzione dell'opera, per il maggior costo di smobilitazione del cantiere e per ogni maggior aggravio cui egli non sarebbe stato esposto se il collaudo fosse stato tempestivo".

F) Inoltre, la Committente amministrazione ha, altresì, omissis di rilasciare il CEL - certificato di esecuzione dei lavori, con evidente danno curriculare per l'Impresa. Preme al riguardo rilevare come il Certificato Esecuzione Lavori (CEL) sia il documento con cui la Stazione Appaltante attesta che un determinato operatore economico (un'impresa) ha eseguito e realizzato in maniera regolare e con esito positivo le opere a essa affidate, a seguito di gara, affidamento diretto, ordine per lavori in economia o forme di aggiudicazione alternative. Il Certificato Esecuzione Lavori serve a quelle imprese che, ai fini della partecipazione ad una gara di appalto pubblico, hanno la necessità di conseguire l'attestazione SOA. Se il CEL si rende utile per il raggiungimento di una certa soglia di qualificazione, la sua assenza si ripercuote sull'impossibilità dell'impresa di partecipare a gare di livello

superiore. L'emissione del CEL deve avere luogo, da parte della Stazione Appaltante, entro 30 giorni a partire dalla formulazione della relativa richiesta, attraverso il rilascio di copia telematica o comunicazione all'impresa del numero di inserimento informatico.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. a) del Regolamento di Attuazione, entro lo stesso termine, la Stazione Appaltante deve inserire il CEL nel casellario informatico.

G) Infine, la Committente ha omesso di attivare la procedura di accordo bonario di cui all'art. 206 e ss. Del D.lgs. n.50/2016, richiamato dal CSA.

H) Ai sensi del disposto dell'art. 18 del Contratto di appalto, il Foro cui deferire le controversie insorte tra le parti è quello di Termini Imerese.

Quanto sopra premesso e considerato l'IMPRESA Amato Costruzioni s.r.l., come in epigrafe domiciliata, rappresentata e difesa,

CITA

Il Comune di Cerda (Pa), nella persona del SINDACO legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cerda alla Piazza La Mantia n.3 – 90010 Cerda (PA),

a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese, nella sua nota sede, alla udienza del 25 maggio 2023, ore di rito, con espresso invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., e a comparire a detta udienza, dinanzi al Giudice che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che in difetto la costituzione oltre i suddetti

giusta causa della Amministrazione convenuta ai danni della Amato Costruzioni S.r.l. accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2041 c.c., l'avvenuto arricchimento senza l'effetto, condannare la Amministrazione convenuta, ovvero, in via subordinata, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 dalla data del dovuto fino al soddisfo e per dalla Committente, oltre accessori di legge e interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 risultare in corso di causa, a titolo di saldo lavori regolarmente eseguiti e utilizzati 17.480,56+€7.179,60=€ 24.660,16, o quella maggiore o minore che dovesse alla Amato Costruzioni S.r.l., in persona del L.R. p.t., la somma di € 2) Accertare e dichiarare come dovuta dal Comune di Cerda, in persona del L.R.p.t.,

è causa, per le ragioni tutte spiegate in atto, e, conseguentemente:

agli obblighi di leale cooperazione e buona fede nella esecuzione dell'appalto di cui legale rappresentante p.t., agli impegni contrattuali assunti a proprio carico nonché 1) accertare e dichiarare l'inadempimento del Comune di Cerda, in persona del "Piacca all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:

CONCLUSIONI

procederà in sua assenza e/o contumacia per sentir accogliere le seguenti l'udienza di comparizione per dar corso alla citazione) e che non comparendo si mediante dichiarazione di comparso e richiesta ex art. 269 c.p.c., di spostare processuali e di merito non rilevabili di Ufficio, nonché di chiamare in causa i Terzi 167 c.p.c. (impossibilità di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni competenza del giudice adito per materia, per valore e per territorio) e di cui all'art. termini implica le decadenze di cui all'art. 38 (impossibilità di contestare la

con riferimento ai lavori urgenti suppletivi ordinati, con relativa statuizione di condanna della Amministrazione stessa, in persona del L.R. p.t., ad indennizzare la Amato Costruzioni S.r.l. della correlata diminuzione patrimoniale, quantificabile in € 24.660,16, o nella somma minore o maggiore che dovesse risultare provata in corso di causa, ovvero a titolo di equo compenso, oltre accessori di legge e interessi moratori dal di del dovuto sino al soddisfo.

3) Accertare e dichiarare come dovuta dal Comune di Cerda, in persona del L.R.p.t., alla Amato Costruzioni S.r.l., in persona del L.R. p.t., la somma di € $703,14+4.363,86+3.636,56 = € 8.703,46$ a titolo, rispettivamente di danno da ritardato pagamento dei lavori, maggior costi della manodopera dovuti al ritardo nella approvazione della perizia e maggiori spese per ammortamento, o quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, a titolo di saldo lavori regolarmente eseguiti e utilizzati dalla Committente,

4) Accertare e dichiarare l'ultimazione dei lavori di cui all'appalto oggetto di causa.

4) Accertare e dichiarare inadempiente la Committente convenuta in ordine alla emissione del conto finale, della collaudazione delle opere e della emissione della Certificazione di esecuzione dei lavori.

5) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali, comprese iva di legge, cpa 4% e spese generali al 15% di tariffa.

In via istruttoria, con espressa riserva di modificare e precisare le domande, oltreché articolare richieste e deduzioni istruttorie che dovessero rendersi necessarie, anche in relazione al comportamento processuale di controparte, nei termini di cui all'art.

segg. del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e degli artt. 13-23 del D.Lgs 196/03 e s.m.i., all'utilizzo ed al trattamento dei suoi dati personali.

Presta altresì assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello studio legale, degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito, assumendo fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Elegge domicilio presso l'avvocato:

..... con studio in Via

Alcamo-Roma.....

Timbro impresa e firma leggibile del legale rappresentante

Amato Costruzioni s.r.l.
S.S. 113 km 322+800 - C.da Molinello Battata
91011 Alcamo (TP) - Tel./Fax 0924 21645/21292
pec: amatoconstruzioni@legalmail.it
e-mail: amato.srl@libero.it
C.F./P.Iva: 02236990819 - Cod. Attrib. 45211



E' firma autentica apposta in mia presenza



Proposta conciliativa giudiziale Comune di Cerda - Amato Costruzioni s.r.l. Tribunale di Termini Imerese

Da giovannimacina@libero.it <giovannimacina@libero.it>

A contenzioso@comune.cerda.pa.it <contenzioso@comune.cerda.pa.it>

Data martedì 16 aprile 2024 - 17:10

Si trasmette, in allegato alla presente, proposta conciliativa formulata dal Giudice del Tribunale di Termini Imerese in relazione alla causa in oggetto.

Si rimane in attesa di Vs. cortese riscontro nel breve periodo.

Cordiali Saluti.

Avv. Giovanni Macina

Studio Legale Giovanni Macina

Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

Via Roma n.148 - 90010 CERDA (PA)

Tel.: 0918992058

E-mail: giovannimacina@libero.it

P.E.C.: giovanni.macina@cert.avvocatitermini.it

Prima di stampare questa mail, pensa all'impatto sull'ambiente - Please consider the environment before printing this e-mail.

"Le informazioni contenute in questa comunicazione, e nei suoi eventuali allegati, sono informazioni confidenziali e sono riservate all'uso esclusivo del destinatario. Nel caso in cui la comunicazione venga ricevuta da persona diversa dal destinatario, il ricevente è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il documento stesso ed eventuali suoi allegati. La distribuzione, modifica, copia, o divulgazione dello stesso (o qualsiasi altro tipo di operazione non autorizzata) e dei suoi allegati è assolutamente proibita. Qualsiasi pubblicazione, utilizzo o diffusione, anche parziale di questo messaggio deve essere preventivamente autorizzata.

The information contained in this message, and any attachments, constitutes confidential information and is reserved exclusively for the use of the intended recipient. If you have received this message in error, you are on notice of its status and must notify the sender immediately and then delete the message, as well as any attachments, from your system. You are forbidden to distribute, alter, copy or disclose (as well as carry out any other non-authorized operation) the e-mail and its attachments. Any publication, use or circulation of the message, both total and partial, have to be previously authorized."

Proposta conciliativa giudiziale Comune di Cerda - Amato Costruzioni s.r.l..pdf

prot. n. 5557 del 17-04-2024

Studio Legale Giovanni Macina

Patrocinante in Cassazione
Via Roma n.148 - 90010 CERDA (PA)
Tel: 0918992058 - 3939960875
e-mail: giovannimacina@libero.it
p.e.c. giovanni.macina@cert.avvocatitermini.it

SPETT.LE
COMUNE DI CERDA
UFFICIO CONTENZIOSO
PIAZZA LA MANTIA N.1
90010 CERDA (PA)

→ALLA CORTESE ATTENZIONE:
DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO CONTENZIOSO
ILL.MO DOTT. BIONDOLILLO

e.p.c. → SPETT.LE
U.T.C.

Preg.mi Geom.tri Chiappone Giuseppe e Minneci Spalla Salvatore

e.p.c.--> Preg.mo Sig. Sindaco On. S. Geraci

Posta inviata a mezzo pec + mail: contenzioso@comune.cerda.pa.it + comando.vvuu@pec.comune.cerda.pa.it.

ufficiotecnico@pec.comune.cerda.pa.it + protocollo@pec.comune.cerda.pa.it

Cerda, 16.04.2024

Oggetto: Comunicazione proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Ditta Amato Costruzioni SRL c/ Comune di Cerda- Proc. n. 445/2023 pendente presso Tribunale di Termini Imerese. Ultima udienza 4 Marzo 2024.

Prossima udienza 5 Luglio 2024. Giudice Dott.ssa F. Incandela.

Preg.mo Dott. Biondolillo,

con la presente Le comunico che il Giudice del Tribunale Termini Imerese, Dott.ssa F. Incandela, nella causa emarginata in epigrafe, in cui il Comune di Cerda è regolarmente costituito, all'udienza del 4 Marzo 2024, ha formulato alle parti una soluzione conciliativa della controversia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 bis c.p.c., nei termini di cui all'allegato atto.

La richiesta iniziale della Ditta Costruzioni Amato s.r.l., come da atto di citazione, ammontava ad Euro 24.660,16 (17.480,56 + 7.179,60) a titolo di saldo lavori regolarmente eseguiti oltre ad Euro 8.703,46 (703,14 + 4.363,86 + 3.636,56) a titolo di danno da ritardato pagamento dei lavori, maggiori costi della manodopera dovuti al ritardo

nell'approvazione della perizia e maggiori spese per ammortamento, oltre, infine, a spese e competenze legali, per un importo complessivo di Euro 33.33,62 oltre spese e competenze legali.

Allo stato sono state depositate dalle parti le memorie difensive ex art. 183 c.p.c. e la proposta iniziale è già stata decurtata, per stessa ammissione della controparte, di Euro 17.480,56, rimanendo, pertanto, pendente una richiesta di Euro 7.179,60 + Euro 8.703,46 per un totale di Euro 15.883,06 oltre spese e competenze legali.

Senza recedere dalle argomentazioni espresse in comparsa e successivi atti processuali, ma dovendo necessariamente tenere in debita considerazione la volontà del Giudicante nel formulare la proposta di cui all'oggetto e che la medesima offerta conciliativa "*non vincola in alcun modo il Giudice al momento della decisione della lite ma che, al contrario, l'eventuale suo rifiuto ingiustificato espone la parte vittoriosa alla condanna delle spese del processo, maturate dopo la formulazione della proposta, nel caso in cui la domanda sia accolta in misura non superiore alla proposta medesima (art. 91 co.1 c.p.c.)*" si ritiene che detta proposta formulata dal Giudice, comparata, allo stato, ai rischi ed ai benefici del proseguo della causa, sia da ritenersi accettabile, anche perché è prevista (in caso di accettazione) la compensazione delle spese legali, che, nella denegata ipotesi di condanna, anche ad una somma inferiore a quella oggi proposta dal Tribunale, paradossalmente, potrebbe innalzare l'importo finale ad una misura superiore della somma, eventualmente, oggi transatta.

La proposta, inoltre, prevede il pagamento dell'importo entro 60 gg. dalla conclusione dell'accordo che potrà formalizzarsi, se non prima, al massimo entro la prossima udienza del 05.07.2024, data entro cui, si dovrà esprimere l'accettazione o il rifiuto motivato delle parti alla proposta (pena le conseguenze sopra evidenziate e contenute in seno al contenuto della medesima proposta alla quale si rinvia *in toto*).

Rimango pertanto in attesa di Vs. Cortese riscontro, da formulare nel breve periodo al fine di procedere agli adempimenti del caso, avendo cura, altresì, di confermare o evidenziare un eventuale diverso termine (qualora non ritenuto congruo) in relazione alle modalità ed ai tempi di pagamento (*anche al fine di apprestare gli atti amministrativi propedeutici per l'eventuale adempimento economico*). Naturalmente nel caso di Ns. assenso, esso e l'avvio di ogni procedura atta al pagamento, dovrà attendere il riscontro di controparte. Allo stato il Giudice si è riservato sulla richiesta dell'ammissione dei mezzi istruttori alle quali ognuna si è opposto all'altra.

Tanto si doveva per Vs. opportuna conoscenza, in ottemperanza agli obblighi professionali assunti e derivanti dal mandato conferitomi, a norma e per ogni effetto di legge. Rimango a disposizione per eventuali e/o ulteriori chiarimenti. Distinti Saluti.



Avv. Giovanni Macina




TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE

Il Giudice

dott.ssa Francesca Incandela

Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 445 dell'anno 2023 R.G.;

VISTE le note scritte depositate dalle parti;

osservato che, in considerazione dell'oggetto della lite, la controversia si presterebbe ad essere risolta mediante l'accordo delle parti, che scongiurerebbe i tempi ulteriori del processo, specie nel caso in cui esso proseguisse nei gradi successivi;

dato atto che la proposta conciliativa non vincola in alcun modo il Giudice al momento della decisione della lite e che, al contrario, l'eventuale suo rifiuto ingiustificato espone la parte vittoriosa alla condanna delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, nel caso in cui la domanda sia accolta in misura non superiore alla proposta medesima (art. 91 co. 1 c.p.c.);

ritenuto dunque di formulare la proposta conciliativa di cui al dispositivo, assegnando nel contempo alle parti un termine entro il quale manifestare la propria adesione alla proposta o il proprio motivato dissenso;

p.q.m.

visto l'art. 185 bis c.p.c., propone alle parti una soluzione in via conciliativa della controversia nei termini seguenti:

- pagamento, entro 60 gg dalla conclusione dell'accordo, da parte del COMUNE DI CERDA, in favore di AMATO COSTRUZIONI S.R.L., dell'importo complessivo di € 9.200,00; con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;

fissa per la eventuale prosecuzione del giudizio, onde consentire alle parti di manifestare la propria adesione o il proprio motivato dissenso mediante l'udienza del 5.7.2024.

dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

asigna alle parti termine perentorio fino al 5.7.2024 ore 8.00 per il deposito telematico delle suddette note scritte;

avverte le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;

avverte le parti che, se nessuna di esse depositerà note nel termine assegnato, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata nuova udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, verrà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;

manda alla cancelleria per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta" nonché per gli ulteriori adempimenti di competenza

Termini Imerese, 04/04/2024.

Il Giudice

Francesca Incandela

Il presente provvedimento/atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesca Incandela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.